

**COMUNE DI  
SAN GIORGIO SU LEGNANO  
PROVINCIA DI MILANO**



**REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**  
**approvato con delibera di C.C. n. 21 del 30/06/1999**  
**(entrata in vigore il 14/07/1999**  
**a seguito di controllo senza rilievi del CO.RE.CO. n. 99/11860/14 del 14/07/1999)**  
**Testo coordinato**

**Modifiche**

DELIBERA	OGGETTO	ENTRATA IN VIGORE
C.C. n. 45 dell'08/11/2002	Modifiche: art. 33 (Estumulazioni straordinarie), commi 1 e 2; art. 49 (Durata delle concessioni), comma 2, Lett. C, e comma 4; art. 50 (Modalità di concessione) comma 1 e 2; art. 51 (Uso delle sepolture private) comma 4	08/11/2002
C.C. n. 42 del 27/11/2009	Modifiche: art. 29 (Deposito provvisorio); art. 33 (Estumulazioni straordinarie) comma 1, lett. A; Art. 40 (Urne cinerarie) Introduzione del comma 6	27/11/2009
C.C. n. 7 del 08/03/2013	Modifica: art. 50 (Modalità di concessione) comma 4; art. 54 (Divisione, subentri) comma 5; Art. 55 (Rinuncia a concessione a tempo determinato), introdotto il comma 2	08/03/2013
C.C. n. 51 del 28/11/2014	Modifica: art. 49 (Durata delle concessioni) comma 2, let. d); art. 50 (Modalità di concessione) comma 4-bis.	28/11/2014 (ad eccezione del comma 4- bis dell'art. 50 in vigore dall'8/3/2013)
C.C. n. 6 del 30/03/2017	Modifica: art. 50 (Modalità di concessione) comma 2.ter	30/03/2017
C.C. n. 57 del 30/11/2017	Modifica: art. 29 (Depositi provvisori) comma 1, primo punto art. 50 (Modalità di concessione) comma 4	30/11/2017

**Discipline correlate**

DELIBERA	OGGETTO	ENTRATA IN VIGORE
C.C. n. 3 del 30/01/2006	Determinazione durata del rinnovo per le concessioni cimiteriali in scadenza dall'anno 2006 al 2012	30/01/2006
G.C. n. 60 del 16/04/2008	Consegna ai familiari delle ceneri di persona defunta – Atto di indirizzo	16/04/2008



Il presente testo coordinato del Regolamento, redatto a cura dell'Ufficio del Segretario Comunale, allegato alla Delibera di C.C. n. 57 del 30/11/2017, ha valore meramente conoscitivo degli articoli e disposizioni non oggetto di specifica approvazione nella seduta consiliare di cui alla citata delibera C.C. 57/2017.

## INDICE

### **Titolo I - Disposizioni Generali - Depositi di osservazione - Obitori - Feretri - Trasporti**

- ART. 1 - Oggetto
- ART. 2 - Competenze
- ART. 3 - Responsabilità
- ART. 4 - Tariffe
- ART. 5 - Denuncia di morte e richiesta di visita necroscopica
- ART. 6 - Denuncia delle cause di morte
- ART. 7 - Depositi di osservazione e obitori
- ART. 8 - Deposizione della salma nel feretro
- ART. 9 - Chiusura feretri
- ART. 10 - Fornitura gratuita di feretri
- ART. 11 - Feretri per trasporto da e per altro Comune
- ART. 12 - Piastrina di riconoscimento
- ART. 13 - Modalità Servizio Trasporti
- ART. 14 - Caratteristiche dei carri
- ART. 15 - Percorso dei trasporti funebri
- ART. 16 - Autorizzazione per il trasporto fuori dal Comune
- ART. 17 - Morti giacenti sul suolo pubblico
- ART. 18 - Morti a causa di malattie infettive
- ART. 19 - Trasporti di cadavere per cremazione
- ART. 20 - Trasporto di ceneri, resti mortali, parti anatomiche
- ART. 21 - Modalità e orari dei trasporti
- ART. 22 - Sanzioni dei trasporti funebri
- ART. 23 - Autorizzazione per la sepoltura
- ART. 24 - Custodia dei documenti
- ART. 25 - Ricevimento salme e resti – Deposito Provvisorio

### **Titolo II - Inumazione - Tumulazione - Esumazione - Estumulazione - Cremazione**

- ART. 26 - Sepolture
- ART. 27 - Inumazioni e Cippo
- ART. 28 - Tumulazione
- ART. 29 - Deposito provvisorio
- ART. 30 - Esumazioni ordinarie
- ART. 31 - Esumazione straordinaria
- ART. 32 - Estumulazioni ordinarie
- ART. 33 - Estumulazioni straordinarie
- ART. 34 - Raccolta ossa
- ART. 35 - Oggetti da recuperare
- ART. 36 - Disponibilità dei materiali
- ART. 37 - Rifiuti cimiteriali
- ART. 38 - Crematorio
- ART. 39 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione



ART. 40 - Urne cinerarie

### **Titolo III - Polizia dei Cimiteri**

ART. 41 - Orario

ART. 42 - Disciplina dell'ingresso

ART. 43 - Divieti speciali

ART. 44 - Riti funebri

ART. 45 - Epitafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

ART. 46 - Fiori e piante ornamentali

ART. 47 - Materiali ornamentali

### **Titolo IV - Concessioni cimiteriali**

ART. 48 - Sepulture private

ART. 49 - Durata delle concessioni

ART. 50 - Modalità di concessione

ART. 51 - Uso delle sepolture private

ART. 52 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione

ART. 53 - Costruzione dell'opera - Termini

ART. 54 - Divisione, Subentri

ART. 55 - Rinuncia a concessione a tempo determinato

ART. 56 - Rinuncia a concessione di aree

ART. 57 - Revoca

ART. 58 - Decadenza

ART. 59 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

ART. 60 - Estinzione

### **Titolo V - Lavori privati nei Cimiteri**

ART. 61 - Accesso al Cimitero

ART. 62 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

ART. 63 - Responsabilità – Deposito cauzionale

ART. 64 - Recinzione aree – Materiali di scavo

ART. 65 - Introduzione e deposito di materiali

ART. 66 - Orario di lavoro

ART. 67 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti

ART. 68 - Vigilanza

ART. 69 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

### **Titolo VI – Disposizioni varie e finali**

ART. 70 - Assegnazione gratuita di sepoltura ai cittadini illustri o benemeriti

ART. 71 - Mappa

ART. 72 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

ART. 73 - Schedario dei defunti

ART. 74 - Scadenziario delle concessioni

ART. 75 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

ART. 76 - Cautele

ART. 77 - Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

ART. 78 - Concessioni pregresse

ART. 79 - Entrata in vigore



## **Appendice**

Discipline correlate

N.B.: In parentesi quadra [-] testo introdotto dall'Ufficio compilatore della presente versione coordinata del Regolamento per armonizzare la normativa.



# **Titolo I - Disposizioni Generali - Depositi di osservazione - Obitori - Feretri - Trasporti**

## **ART. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, N.1265, al D.P.R.10/9/1990 n°285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

## **ART 2 - Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Il Sindaco individua con proprio atto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

2. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza della Unità socio-sanitaria locale sono esercitate dal Responsabile del Servizio Igiene Pubblica Ambientale Tutela Salute Luoghi di Lavoro.

3. I servizi inerenti la polizia mortuaria di competenza comunale vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22,23 e 25 della L. 8 giugno 1990 n°142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

## **ART. 3 - Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Il Comune promuove, con cadenza almeno biennale, l'aggiornamento, in materia igienico sanitaria e quindi in collaborazione con l'USSL, del personale addetto, a qualunque titolo, alle operazioni e servizi di polizia mortuaria, onde tutelarli da rischi infettivi connessi a tali attività.

3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.



#### **ART. 4 - Tariffe**

1. Le tariffe per i servizi e prestazioni connessi all'attività di Polizia Mortuaria, dovute al Comune o all'USSL, sono determinate, con atti deliberativi propri, dagli organi competenti.

#### **ART. 5 - Denuncia di morte e richiesta di visita necroscopica**

1. La denuncia di morte, di cui al titolo VII del R.D. 1238 del 9.7.1939, deve essere conferita, da parte dei familiari o di chi per essi, presso l'Ufficio di Stato Civile.

Di regola la denuncia di morte viene fatta, unitamente alla denuncia delle cause di morte, dal medico che ha assistito il soggetto deceduto.

2. Ai fini dell'effettuazione della visita necroscopica, di cui all'art.141 del succitato R.D., il Comune provvede ad attivare il medico necroscopo del Servizio di Igiene dell'USSL ove è avvenuto il decesso, allegandoVi, se già in possesso, la scheda di denuncia delle cause di morte e segnalando la data del funerale, la destinazione e le modalità di trasporto del feretro, la data e l'ora presunta per la chiusura del feretro.

#### **ART. 6 - Denuncia delle cause di morte**

1. La denuncia delle cause di morte viene effettuata entro 24 ore dal decesso, da parte del medico che ha assistito il paziente ;in caso di decesso senza assistenza medica la denuncia può essere effettuata dal medico necroscopo.

2. Il Comune provvede all'invio mensile delle copie di scheda ISTAT pervenute ed inoltre dell'elenco nominativo dei deceduti residenti, indipendentemente dal Comune di decesso, dell'elenco dei nati morti, del numero di residenti all'ultimo giorno del mese.

3. Agli aventi diritto può essere rilasciato, previa richiesta da inoltrare al Responsabile del Servizio di Igiene, un estratto del Registro, di cui all'art.1 del DPR 285/90, contenente le cause di morte del parente deceduto per gli usi consentiti dalla Legge.

#### **ART. 7 - Depositi di osservazione e obitori**

Il deposito di osservazione e l'obitorio sono collocati all'interno della struttura ospedaliera di cui alla convenzione approvata con atto consiliare n.20 del 4-4-1997.

#### **ART. 8 - Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro con le caratteristiche previste dal DPR 285/90 in relazione alle modalità di trasporto e di seppellimento previste.

2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali; i rivestimenti del feretro devono essere di materiale biodegradabile.



3. La vestizione della salma, a richiesta dei familiari, può essere eseguita sia da operatori delle imprese incaricate sia da operatori tecnici a ciò delegati dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica Ambientale Tutela Salute Luoghi di Lavoro, in ogni caso senza la corresponsione di alcun compenso.

#### **ART. 9 - Chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro, secondo le modalità previste a secondo della destinazione finale, previa comunicazione della data e ora relative al Responsabile del Servizio di Igiene, viene effettuata dal personale incaricato dal Comune, in relazione alle modalità di gestione del servizio previste.

#### **ART. 10 - Fornitura gratuita di feretri**

Il Comune può fornire, sulla scorta delle informazioni assunte sulla situazione economica, gratuitamente la cassa per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose .

#### **ART. 11 - Feretri per trasporto da e per altro Comune**

Le salme destinate all'inumazione o alla cremazione, trasportate da Comune a Comune oltre i 100 km, debbono essere racchiuse in duplice cassa, così come prescritto all'art. 30 del DPR 285/90.

#### **ART. 12 - Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

#### **ART. 13 - Modalità Servizio Trasporti**

Il trasporto delle salme è effettuato a cura delle famiglie, di confraternite, di associazioni, ecc., con libera scelta dell'impresa funebre. Il trasporto sarà a totale carico dei soggetti medesimi e non comporterà applicazione di alcun diritto fisso da parte del Comune.



#### **ART. 14 - Caratteristiche dei carri**

1. I trasporti funebri devono farsi con appositi carri interamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile e riconosciuti idonei dalle ASL competenti.
2. Un apposito registro dal quale risulti la dichiarazione di idoneità deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito all'organo di vigilanza. I carri devono avere un aspetto decoroso.

#### **ART. 15 - Percorso dei trasporti funebri**

1. I convogli funebri debbono sempre percorrere le vie più brevi per giungere alla loro destinazione. L'Ufficio comunale di P.M. potrà comunque indicare le vie da seguirsi ed il percorso fissato non potrà essere modificato, tranne nei casi di pubblica necessità e dietro preciso ordine dell'Ufficio.
2. Il corteo, che accompagna i carri funebri, deve procedere lentamente. Ove i cortei fossero assai lunghi, si dovrà lasciare il passo alle vetture addette ai servizi di assistenza pubblica o di pubblica sicurezza.
3. I carri funebri, deposta la salma, devono subito allontanarsi dal Cimitero per rientrare al loro deposito, seguendo la strada più breve.

#### **ART. 16 - Autorizzazione per il trasporto fuori dal Comune.**

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
2. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

#### **ART. 17 - Morti giacenti sul suolo pubblico**

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via, per infortunio o altra causa, verranno trasportati, a cura ed a carico del Comune, al deposito di cui all'art. 7 al fine di avvertire eventuali manifestazioni di vita.





## **ART. 18 - Morti a causa di malattie infettive**

1. Per i morti di malattie infettive diffuse e negli altri casi previsti dall'art.12 l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dal DPR 285/90 agli articoli 18 e 32.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27 – 28 – 29 del DPR 285/90 quando la morte sia dovuta ad una malattia infettiva – diffusiva.

## **ART. 19 - Trasporti di cadavere per cremazione**

Per i trasporti di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e per i trasporti da o per l'estero si osservano le norme previste dagli articoli 26 a 30 del DPR 285/90

## **ART. 20 - Trasporto di ceneri, resti mortali, parti anatomiche**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco; il trasporto di parti anatomiche da un presidio ospedaliero al cimitero del Comune ove ha sede lo stesso per il seppellimento, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Igiene dell'USSL.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema.

## **ART. 21 - Modalità e orari dei trasporti**

1. I trasporti funebri sono effettuati, nei giorni feriali, sia nelle ore antimeridiane che nelle ore pomeridiane; nei giorni festivi i trasporti sono effettuati su autorizzazione del Sindaco, a fronte di comprovate necessità.

2. Il Comune, attraverso i propri uffici, fissa l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto e comunque non prima che siano trascorse le ore legali per autorizzare la sepoltura, ove motivi igienico-sanitari lo richiedano il trasporto



può avvenire anche anteriormente alle 24 ore dal decesso, a seguito dell'accertamento della morte tramite registrazione elettrocardiografica da parte del medico necroscopo.

#### **ART. 22 - Sanzioni dei trasporti funebri**

Sanzioni previste dal C Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento saranno punite ai sensi della Legge Comunale e Prov.le o del DPR 10/9/90 n. 285 art.107, salvo le eventuali. C.P. e leggi speciali.

#### **ART. 23 - Autorizzazione per la sepoltura.**

Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, alcun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dalla prescritta autorizzazione alla sepoltura, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

#### **ART. 24 - Custodia dei documenti**

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero.

#### **ART. 25 - Ricevimento salme e resti – Deposito provvisorio**

Il custode del cimitero riceve:

- a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del Regolamento 10 settembre 1990, n.285;
- e) i resti delle persone sopra elencate.

Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne da immediata comunicazione all'Ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.



## **TITOLO II - Inumazione – Tumulazione - Esumazione – Estumulazione – Cremazione**

### **ART. 26 - Sepolture**

1. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.
2. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art.68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.
3. Sono tumulazioni le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli art.76 e 77 del citato regolamento n. 285.

### **ART. 27 - Inumazioni e Cippo**

1. Le casse per le inumazioni, fermo restando quanto previsto al DPR 285/90, non possono risultare, in nessuna parte, di spessore superiore ai 2 cm.
2. Per ogni fossa di inumazione deve essere prevista la collocazione di un cippo, uguale in ogni caso per forma, materiale, colore, fornito e messo in opera dal Comune.
3. Sul cippo verrà applicata sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, oltre ad una fotografia dello stesso.
4. Le spese relative alle suddette operazioni sono a carico dei richiedenti, secondo le tariffe vigenti.
5. Le sepolture ad inumazione in campo comune attrezzato, effettuate in area in concessione, hanno durata decennale.

### **ART. 28 - Tumulazione**

1. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione temporanea, della durata massima di anni settanta.
2. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del DPR 285/90, ivi compresa la disponibilità per ogni tomba del vestibolo per l'accesso diretto a tutti i posti.



## **ART. 29 - Deposito provvisorio**

1. A richiesta specifica e diretta delle famiglie dei defunti, il feretro può essere provvisoriamente deposto:

- in un loculo messo a disposizione temporaneamente dal Comune:
  - a) gratuitamente nel caso in cui è già stata effettuata la prenotazione per un nuovo posto, ma questo non risulta ancora ultimato al momento del decesso;
  - b) dietro corresponsione di canone nel caso in cui, in costanza di salma, la famiglia intenda effettuare lavori di adeguamento per ospitare il feretro in altro spazio cimiteriale già posseduto in concessione;<sup>1</sup>
- in loculo o tomba di famiglia messa a disposizione da un parente, a fronte di apposita dichiarazione in tal senso presentata dalle famiglie.

2 (Omissis)<sup>2</sup>

## **ART. 30 - Esumazioni ordinarie**

1. E' compito del Servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all' Albo cimiteriale con congruo anticipo e da inviare in copia, per conoscenza, al Responsabile del Servizio di Igiene.

## **ART. 31 - Esumazione straordinaria**

1. Salvo i casi di esumazione straordinaria per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, le esumazioni richieste dai familiari per trasferimento ad altra sepoltura, non possono essere eseguite oltre i due anni dalla data del decesso, per motivi di natura igienico-sanitaria.

2. La richiesta di esumazione straordinaria per trasferimento ad altra sepoltura deve essere formulata al Sindaco da parte dei familiari, non prima che la sepoltura di destinazione sia ultimata e disponibile.

3. Di ogni esumazione straordinaria è data comunicazione, almeno tre giorni prima dell'effettuazione, al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, per l'ottemperanza di

---

<sup>1</sup> Punto modificato con delibera di C.C. n. 57 del 30/11/2017, in vigore dal 30/11/2017.

Testo previgente, approvato con delibera di C.C. n. 21 del 30/06/1999, in vigore dal 14/07/1999:

«- in un loculo messo a disposizione gratuitamente e temporaneamente dal Comune, nel caso in cui è già stata effettuata la prenotazione per un nuovo posto ma questo non risulta ancora ultimato al momento del decesso;»

<sup>2</sup> Comma abrogato con delibera di C.C. n. 42 del 27/11/2009, in vigore dal 27/11/2009.

Testo previgente, approvato con delibera di C.C. n. 21 del 30/06/1999, in vigore dal 14/07/1999:

«2. La durata del deposito provvisorio è fissata, previo parere del Responsabile del Servizio di Igiene relativamente agli aspetti igienico-sanitari, nel termine massimo di 12 mesi, oltre ai quali si provvederà alla inumazione. La salma, dopo l'inumazione, potrà essere ritumulata esclusivamente in tomba o loculo definitivo oppure in celletta ossario.»



quanto previsto all' art.83 del DPR 285/90. A tale comunicazione viene allegata ricevuta di pagamento della tariffa dovuta.

4. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi di cui all'art.84 del DPR 285/1990.

### **ART. 32 - Estumulazioni ordinarie**

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

2. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

3. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per la cremazione o per l' inumazione, quest'ultima della durata di cinque anni in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tali casi non è ammesso procedere a ritumulazione della salma, potendosi esclusivamente procedere, non prima dei suddetti cinque anni, ad esumazione con raccolta dei resti ossei e tumulazione degli stessi.

4. Qualora le salme siano in condizioni di completa mineralizzazione, si procede alla raccolta dei resti mortali in cassette ossario, su conforme parere del Coordinatore sanitario, da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

### **ART. 33 - Estumulazioni straordinarie**

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati ad altra sede a che, aperto il tumulo il coordinatore sanitario constatati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento ad altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.<sup>3</sup>

[2.bis)]<sup>4</sup> Le esumazioni straordinarie avvengono:

a) a richiesta dei familiari prima dello scadere della concessione per trasferimento della salma ad altra sede o per trasferimento della stessa alle strutture di cremazione per l'ottenimento delle ceneri;<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Comma modificato con delibera di C.C. n. 45 del 08/11/2002, in vigore dal 08/11/2002.

Testo previgente, approvato con delibera di C.C. n. 21 del 30/06/1999, in vigore dal 14/07/1999:

«1. Le estumulazioni straordinarie avvengono:

- a richiesta dei familiari prima dello scadere della concessione per trasferimento della salma ad altra sede, o, oltre i venti anni, per formare i resti ossei con conseguente riutilizzo dei posti in concessione sino a scadenza della stessa e dietro pagamento del canone previsto;
- su ordine dell' Autorità Giudiziaria.»

<sup>4</sup> Numerazione di comma introdotta dall'Ufficio compilatore del presente testo coordinato del Regolamento.

<sup>5</sup> Lettera modificata con delibera di C.C. n. 42 del 27/11/2009, in vigore dal 27/11/2009.

Testo della lettera previgente, approvato con delibera di C.C. n. 45 dell'08/11/2002, in vigore dall'08/11/2002:

«a) a richiesta dei familiari prima dello scadere della concessione per trasferimento della salma ad altra sede.»



b) oltre i venti anni dalla tumulazione, per formare i resti ossei con conseguente riutilizzo dei posti in concessione sino a scadenza della stessa e dietro pagamento del canone previsto;

c) su ordine dell'Autorità giudiziaria.<sup>6</sup>

2. Le estumulazione di cui alla lettera b) non possono essere effettuate nei mesi da maggio a settembre.<sup>7</sup>

3. Di ogni estumulazione è data comunicazione, almeno tre giorni prima dell'effettuazione della stessa, al Responsabile del Servizio di Igiene per l'ottemperanza di quanto previsto all'art.88 del DPR 285/90. A tale comunicazione viene allegata ricevuta del pagamento della tariffa dovuta.

4. Delle operazioni di estumulazione straordinaria e dei relativi provvedimenti adottati, viene redatto verbale a cura del personale delegato dal Comune e con firma del personale tecnico delegato dal Responsabile del Servizio Igiene.

#### **ART. 34 - Raccolta delle ossa**

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. In questo ultimo caso la concessione è subordinata al pagamento del canone in vigore.

#### **ART. 35 - Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

---

<sup>6</sup> Comma introdotto con delibera di C.C. n. 45 del 08/11/2002, in vigore dal 08/11/2002.

<sup>7</sup> Comma modificato con delibera di C.C. n. 45 del 08/11/2002, in vigore dal 08/11/2002.

Testo previgente, approvato con delibera di C.C. n. 21 del 30/06/1999, in vigore dal 14/07/1999.

«2. Le estumulazioni di cui al primo punto non possono essere effettuate nei mesi da Maggio a Settembre e comunque non prima di due anni dal decesso.»



### **ART. 36 - Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimitero, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

### **ART. 37 - Rifiuti cimiteriali**

1. I rifiuti derivanti da indumenti, oggetti, casse provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazioni - fatta ovviamente eccezione per qualsiasi parte del corpo umano -, devono essere sottoposti, prima dello smaltimento finale, ad apposito trattamento di disinfezione e confezionamento in duplice contenitore, entrambi adeguatamente resistente e chiusi ermeticamente.
2. I predetti rifiuti trattati debbono essere conferiti per la termodistruzione.
3. E' ammesso lo stoccaggio temporaneo di tali rifiuti, purchè in aree opportunamente attrezzate e coperte.
4. Il reinterro di tali rifiuti non ammesso se non in condizioni e situazioni eccezionali e comunque previo parere favorevole del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica.

### **ART. 38 - Crematorio**

Il Comune per procedere alla cremazione, si avvale degli impianti disponibili più vicini.

### **ART. 39 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1 comma, del DPR 10.9.1990 n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.



2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

#### **ART. 40 - Urne cinerarie**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per altra destinazione, comunque compatibile per legge.

4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in loculi appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10.9.1990 n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

6. L'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti ai parenti richiedenti, individuati in vita dallo stesso e nel rispetto della volontà dei defunti, è conseguenza della presentazione di idonea istanza, alla quale va allegato il documento contenente la espressa volontà del defunto stesso. Il documento dovrà essere in originale o in copia conforme. La volontà può essere espressa sia in un testamento, qualunque ne sia la forma, sia in altra forma scritta ma olografa. In mancanza di disposizione scritta del defunto, la volontà è manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76, 77 del Codice Civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

[6-bis)]<sup>8</sup> Nell'istanza dovranno essere indicati:

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- il luogo di conservazione e la persona, consegnataria dell'urna sigillata contenente i dati identificativi del defunto, che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza dell'obbligo di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare affidatario o i suoi eredi non intendessero più conservarla, con esplicito divieto di ulteriore consegna delle ceneri per la conservazione a domicilio;

---

<sup>8</sup> Numerazione di comma introdotta dall'Ufficio compilatore del presente testo coordinato del Regolamento.





- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza, sia nel territorio del Comune, sia in caso di emigrazione in altro Comune entro il termine massimo di 30 giorni;
- l'obbligo, per gli eredi dell'affidatario, di comunicare al Comune l'avvenuto decesso, entro 30 giorni, con contemporanea richiesta a proprio nome dell'autorizzazione alla conservazione delle ceneri ovvero di richiesta di conservazione delle ceneri stesse nel cimitero.

[6-ter)]<sup>9</sup> L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

[6-quater)]<sup>10</sup> Al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, che non è sottoposta ad alcuna tariffa, provvede l'Ufficio di Stato Civile del Comune.<sup>11 12</sup>

---

<sup>9</sup> Numerazione di comma introdotta dall'Ufficio compilatore del presente testo coordinato del Regolamento.

<sup>10</sup> Numerazione di comma introdotta dall'Ufficio compilatore del presente testo coordinato del Regolamento.

<sup>11</sup> Commi 6, 6-bis), 6-ter) e 6-quater) introdotti con delibera di C.C. n. 42 del 27/11/2009, in vigore dal 27/11/2009.

<sup>12</sup> L'introduzione dei commi 6, 6-bis), 6-ter) e 6-quater) recepisce l'indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con delibera n. 60 del 16/04/2008. V. Appendice, Discipline correlate, §.2.



## **Titolo III – Polizia dei Cimiteri**

### **ART. 41 - Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

### **ART. 42 - Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
  - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
  - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni sei (6) quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute o costanti problemi di deambulazione, può essere concesso, dietro presentazione di idoneo certificato medico, il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.
4. I portatori di handicaps hanno diritto di accesso con gli ausili di mobilità.

### **ART. 43 - Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori,
  - f) accumulare neve sui tumuli;



- g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- l) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- m) per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- n) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- o) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- p) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
- q) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono all'area di rispetto cimiteriale, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti delle forze pubbliche o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **ART. 44 - Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

#### **ART. 45 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.



5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nella quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

7. Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

#### **ART. 46 - Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

#### **ART. 47 - Materiali ornamentali**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, etc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il servizio di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, etc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1 comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 35 in quanto applicabili.



## TITOLO IV – Concessioni cimiteriali

### ART. 48 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) tombe di famiglia da 4 (quattro) o da 8 (otto) posti;
  - b) loculi per sepolture individuali;
  - c) cellette ossario o cinerarie.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/1990, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - la natura della concessione e la sua identificazione.
  - il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
  - la durata;
  - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro- tempore, i concessionari;
  - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione ;
  - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.



## **ART. 49 - Durata delle concessioni<sup>13</sup>**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R.10.9.1990 n.285.

2. La durata massima delle concessioni è fissata come segue:

- a) tombe di famiglia a quattro o otto posti: anni settanta (70) dalla concessione;
- b) loculi per sepoltura individuale: anni cinquanta (50) dalla concessione;
- c) cellette ossario o cinerarie: anni cinquanta dalla concessione<sup>14</sup>.
- d) aree per la costruzione, a cura e spese di privati, di sepolture individuali: anni 50 dalla concessione.<sup>15</sup>

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione in vigore al momento del riutilizzo.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di stipulazione del contratto.<sup>16</sup>

5. La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro quattro (4) mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere, quattro (4) mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

6. Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune.

## **ART. 50 - Modalità di concessione**

1. Le sepolture individuali private di cui al 3<sup>o</sup> comma, lettere b) e c) dell'art. 48, possono concedersi solo in presenza della salma, resti ossei o ceneri per i loculi, dei resti ossei o ceneri per cellette ossario o cinerarie. E' ammessa la concessione in vita anche a favore del coniuge o di uno dei fratelli celibi o di una delle sorelle nubili del defunto o di un figlio portatore di handicap.<sup>17</sup>

<sup>13</sup> La disciplina sulla *Durata delle concessioni* è integrata, «per le concessioni cimiteriali trentennali, in scadenza negli anni dal 2006 al 2012» da quanto disposto con delibera di C.C. n. 3 del 30/01/2006. V. Appendice, Discipline correlate, §.1.

<sup>14</sup> Lettera modificata con delibera di C.C. n. 45 del 08/11/2002, in vigore dal 08/11/2002.

Testo previgente approvato con delibera di C.C. n. 21 del 30/06/1999, in vigore dal 14/07/1999:

«c) Cellette ossario o cinerarie: anni dieci (10) dalla concessione.»

<sup>15</sup> Lettera aggiunta con delibera di C.C. n. 51 del 28/11/2014, in vigore dal 28/11/2014.

<sup>16</sup> Comma modificato con delibera di C.C. n. 45 del 08/11/2002, in vigore dal 08/11/2002.

Testo previgente approvato con delibera di C.C. n. 21 del 30/06/1999, in vigore dal 14/07/1999:

«4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune.»

<sup>17</sup> Comma modificato con delibera di C.C. n. 45 del 08/11/2002, in vigore dal 08/11/2002.

Testo previgente approvato con delibera di C.C. n. 21 del 30/06/1999, in vigore dal 14/07/1999:

«1. Le sepolture individuali private di cui al 3<sup>o</sup> comma, lettere b) e c) dell'art. 48 può concedersi solo in presenza di salma o ceneri per i loculi; dei resti o ceneri per cellette ossario o cinerarie. E' ammessa la concessione in vita anche a favore del coniuge o di uno dei fratelli celibi o di una delle sorelle nubili del defunto.»



2. L'assegnazione avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. I loculi di ciascuna campata vengono numerati partendo dal primo posto in alto a sinistra della prima fila orizzontale (con fronte alla campata) e proseguendo per file orizzontali.<sup>18</sup>

[2.bis)]<sup>19</sup> L'assegnazione avviene partendo dal primo loculo in alto a sinistra scendendo e salendo per file verticali contigue.<sup>20</sup>

[2.ter)]<sup>21</sup> E' data facoltà di scelta per quanti richiedono più concessioni per componenti dello stesso nucleo familiare in possesso dei requisiti, anche di età prescritti dal presente regolamento, di richiedere per la seconda concessione, all'atto dell'istanza, l'assegnazione di spazi consecutivi sulla stessa fila (in verticale) oppure sulla stessa riga (in orizzontale) a quello in assegnazione, avendo presente che, in caso di scelta per assegnazioni in successione, gli spazi si troveranno sulla stessa colonna.

3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di richiedente, di età superiore ai (65) anni, sino a quando non residuino **30 (trenta)**<sup>22</sup> loculi, nel senso che quando si raggiungerà tale limite, gli stessi verranno assegnati unicamente in presenza della salma **di una persona residente**<sup>23</sup> da tumulare.

4.bis) Per residente deve intendersi anche il soggetto che ha avuto l'ultima residenza anagrafica in San Giorgio su Legnano, prima di spostarla presso una struttura Socio Sanitaria di lunga degenza. Tale norma costituisce interpretazione autentica.<sup>24</sup>

5. La concessione di aree di cui al 2^ comma dell'art. 48 e di tombe di famiglia per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 3^ comma, lettera a) dell'art. 48, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

---

<sup>18</sup> Comma modificato con delibera di C.C. n. 45 del 08/11/2002, in vigore dal 08/11/2002.

Testo previgente approvato con delibera di C.C. n. 21 del 30/06/1999, in vigore dal 14/07/1999:

«2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. I loculi di ciascuna campata vengono numerati partendo dal primo posto in alto della prima fila verticale di destra (con fronte alla campata), scendendo e salendo lungo file verticali contigue.»

<sup>19</sup> Numerazione di comma introdotta dall'Ufficio compilatore del presente testo coordinato del Regolamento.

<sup>20</sup> Comma aggiunto con delibera di C.C. n. 45 del 08/11/2002, in vigore dal 08/11/2002.

<sup>21</sup> Comma aggiunto con delibera di C.C. n. 6 del 30/03/2017, in vigore dal 30/03/2017.

<sup>22</sup> Parola modificata con delibera di C.C. n. 57 del 30/11/2017, in vigore dal 30/11/2017.

Testo previgente approvato con delibera di C.C. n. 21 del 30/06/1999, in vigore dal 14/07/1999:

«(Omissis) non residuino 50 (cinquanta) loculi, (Omissis)»

<sup>23</sup> Parole introdotte con delibera di C.C. n. 7 del 08/03/2013, in vigore dal 08/03/2013.

Testo previgente approvato con delibera di C.C. n. 21 del 30/06/1999, in vigore dal 14/07/1999:

«4. (Omissis) unicamente in presenza di salma da tumulare.»

<sup>24</sup> Testo aggiunto con delibera di C.C. n. 51 del 28/11/2014, in vigore dall'08/03/2013 (data di riforma del comma 4 dell'art. 50 approvata con delibera di C.C. n. 7 dell'08/03/2013), con effetto retroattivo essendo norma d'interpretazione autentica



7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

## **ART. 51 - Uso delle sepolture private**

1. Salvo quanto già previsto precedentemente, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all' Ente concessionario (corporazione, istituto, etc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1 che 2 comma dell'art.93 del DPR 10.9.1990 n.285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino a 6 grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nullaosta. Può altresì essere consentita su richiesta dei concessionari la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei loro confronti.<sup>25</sup>

5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

## **ART. 52 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e

---

<sup>25</sup> Comma modificato con delibera di C.C. n. 45 del 08/11/2002, in vigore dal 08/11/2002.

Testo previgente approvato con delibera di C.C. n. 21 del 30/06/1999, in vigore dal 14/07/1999:

«4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla-osta.»





straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

4. Qualora il concessionario non provveda per (tre) anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

#### **ART. 53 - Costruzione dell'opera - Termini**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo comma dell'art. 48, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dai successivi articoli ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

#### **ART. 54 - Divisione, Subentri**

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.



4. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

5. Trascorso il termine di cui all'articolo precedente, il Comune potrà attivare la procedura per la decadenza della concessione, previa intimazione ad adempiere verso gli obbligati.<sup>26</sup>

6. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi siano persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

7. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### **ART. 55 - Rinuncia a concessione a tempo determinato**

I loculi e le tombe che eventualmente si rendessero liberi per trasferimento delle salme – a richiesta del concessionario od aventi causa - in altra località del cimitero o fuori del Comune, ritorneranno a completa disposizione del Comune, che corrisponderà ai rinunciatari una cifra pari al 30% della tariffa in vigore al momento della rinuncia, se la stessa avviene entro il primo decennio di concessione.

È fatto salvo il diritto di prelazione a favore dell'originario concessionario e dei suoi aventi causa. Gli stessi potranno esercitare la prelazione una volta adempiuto a quanto disposto dall'art. 54 comma 4.<sup>27</sup>

#### **ART.56 - Rinuncia a concessione di aree**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione o il concessionario non intenda portare a termine la costruzione;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti;

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, la restituzione del deposito cauzionale;

---

<sup>26</sup> Comma sostituito con delibera di C.C. n. 7 in data 08/03/2013 in vigore dal 08/03/2013.

Testo previgente approvato con delibera di C.C. n. 21 del 30/06/1999, in vigore dal 14/07/1999:

“5. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.”

<sup>27</sup> Comma introdotto con delibera di C.C. n. 7 in data 08/03/2013 in vigore dal 08/03/2013.



3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere:

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### **ART. 57 - Revoca**

1. E' facoltà dell' Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione ,di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **ART. 58 - Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.



4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

#### **ART. 59 - Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **ART. 60 - Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R.10.9.1990 n.285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.



## **TITOLO V - Lavori privati nei Cimiteri**

### **ART. 61 - Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, etc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso dal servizio di polizia mortuaria.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo .

### **ART. 62 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati su conforme parere del Responsabile del Servizio n°1 e della Commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10.9.1990 n.285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione dell' area concessa;
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero, nè tantomeno invadere viali. Deve essere inoltre previsto ,nelle tombe a più posti, il vestibolo per l'accesso diretto a ciascun posto.



6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del servizio di polizia mortuaria.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del servizio di polizia mortuaria.
10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

### **ART. 63 - Responsabilità - Deposito cauzionale**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al deposito di idonea fidejussione, in uno dei modi di legge, a titolo di deposito cauzionale, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni, per la somma garantita di 1/5 del valore attuale della concessione.
3. Sono a carico del concessionario gli importi corrispondenti ai consumi di acqua, energia elettrica, etc....., necessari per l'esecuzione delle opere stesse. Tale importo sarà versato a termine dei lavori e prima dello svincolo del deposito cauzionale.

### **ART. 64 - Recinzione aree - Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del servizio di polizia mortuaria.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

### **ART. 65 - Introduzione e deposito di materiali**



1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere ordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, etc....

#### **ART. 66 - Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese, nell'ambito dell'orario generale di apertura del cimitero, è fissato dal servizio di polizia mortuaria.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

#### **ART.67 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti**

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente, mantenendo idonee condizioni di sicurezza.

#### **ART. 68 - Vigilanza**

1. L'Ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale unitamente all'USSL accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

#### **ART. 69 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.



2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto alle misure di vaccinoprofilassi obbligatorie o consigliate dall'USSL, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.





## **TITOLO VI - Disposizioni varie e finali**

### **ART. 70 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

1. All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona della "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

### **ART. 71 - Mappa**

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

4. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

5. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) generalità del defunto o dei defunti;

b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;

c) le generalità del concessionario o dei concessionari;

d) la natura e la durata della concessione;

e) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

f) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.



## **ART. 72 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella targhetta metallica, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

## **ART. 73 - Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui al precedente articolo, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
  - a) le generalità del defunto;
  - b) il numero della sepoltura, di cui al comma 3 dell'art. 70.

## **ART. 74 - Scadenziario delle concessioni**

1. Il servizio di Polizia mortuaria detiene lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

## **ART.75 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a tutte le concessioni cimiteriali ed ai rapporti, anche costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni di cui all' art. 51 hanno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.



## **ART. 76 - Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, etc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, etc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di edicole, monumenti, etc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s' intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

## **ART. 77 - Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria**

Ai sensi dell'art. 51, 3 comma, della legge 8 giugno 1990, n°142, spetta al dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

## **ART. 78 - Concessioni pregresse**

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, eccezion fatta per le vecchie concessioni a perpetuità la cui scadenza è fissata al 2075.

## **ART. 79 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni in materia, entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici (15) giorni consecutivi.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni del DPR 10.9.1990, n285, e del TU delle leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.



## APPENDICE

### DISCIPLINE CORRELATE

§.1. Con delibera di C.C. n. 3 del 30/01/2006, recante «Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 30/01/1999 - modifiche e integrazioni.»

Si è, tra l'altro, disposto, al punto 3 del deliberato, di:

«3. Fissare per le concessioni cimiteriali trentennali, in scadenza negli anni dal 2006 al 2012, al fine di uniformarlo a quello delle concessioni vigenti, quale durata di concessione, con decorrenza dalla stipulazione del contratto:

- \*) 20 anni per le cellette ed i loculi;
- \*) 40 anni per le aree e le tombe di famiglia;»

Integrando la disciplina di cui all'art. 49 (Durata delle concessioni) del Regolamento.

§.2. Con delibera di G.C. n. 60 del 16/04/2008, recante «Consegna ai familiari delle ceneri di persona defunta - atto di indirizzo.»

Si è disposto:

«Di concedere ai parenti richiedenti, nel rispetto della volontà dei defunti, l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti con riferimento alle seguenti disposizioni:

- \*) presentazione di una istanza del parente del defunto, individuato in vita dallo stesso, per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegato il documento contenente l'espressa volontà del defunto stesso. Il documento dovrà essere in originale o in copia conforme. La volontà può essere espressa sia in un testamento, qualunque ne sia la forma, sia in altra forma scritta ma olografa. In mancanza di disposizione scritta del defunto, la volontà manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice Civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi;

Nell'istanza dovranno essere indicati:

- \*) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- \*) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- \*) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata contenente i dati identificativi del defunto e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;



- \* ) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- \* ) la conoscenza dell'obbligo di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare affidatario o i suoi eredi non intendessero più conservarla, con esplicito divieto di ulteriore consegna delle ceneri per la conservazione a domicilio;
- \* ) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- \* ) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza, sia nel territorio del Comune, sia in caso di emigrazione in altro Comune entro il termine massimo di 30 giorni;
- \* ) l'obbligo, per gli eredi dell'affidatario, di comunicare al Comune l'avvenuto decesso, entro 30 giorni, con contemporanea richiesta a proprio nome dell'autorizzazione alla conservazione delle ceneri ovvero di richiesta di conservazione delle ceneri stesse nel cimitero;

Di dare atto che l'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata;

Di dare atto, inoltre, che al rilascio dell'autorizzazione provvederà l'ufficio di Stato Civile del Comune;

Di precisare che il rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri non è sottoposta ad alcuna tariffa;».

La presente disciplina è, poi, stata recepita nel Regolamento a seguito dell'introduzione dei commi 6, 6-bis), 6-ter) e 6-quater) all'art. 40 (Urna cinerarie) da parte della delibera di C.C. n. 42 del 27/11/2009, in vigore dal 27/11/2009.